

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.

1. Il titolo II (Disposizioni concernenti la qualità) è così modificato:

a) al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli avocado devono essere sodi e raccolti con cura.»;

b) è inserito il punto A bis seguente:

«A bis. **Maturazione**

Gli avocado devono aver raggiunto uno stadio dello sviluppo fisiologico che permetta al processo di maturazione di giungere a termine.

Il frutto deve avere il seguente tenore minimo di sostanza secca, determinato mediante essiccazione a peso costante:

— 21 % per la varietà Hass;

— 20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol;

— 19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore.

I frutti maturi non devono essere amari.».

2. Il titolo III (Disposizioni concernenti la calibratura) è così modificato:

a) nella tabella dopo il primo comma è aggiunta la seguente riga:

«da 80 a 125 (solo la varietà Hass)	S <sup>(*)</sup>
-------------------------------------	------------------

(\*) La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.»;

b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il peso minimo degli avocado non può essere inferiore a 125 g, eccetto per gli avocado della varietà Hass, il cui peso non deve essere inferiore a 80 g.».